

Pubblicato il 27/04/2021

N. 04862/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08212/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8212 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mikaela Katarina Maria Hillerstrom, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico 7;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-non costituiti.

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo

- dell'Avviso di selezione comparativa pubblica per la formazione di elenchi per il conferimento di incarichi temporanei - Osservatorio Strategico anno 2019, Centro Militare di Studi Strategici (CEMISS), M_D SCASD REG2019 0003312 02-04-2019, pubblicato sul sito del Ministero della Difesa in data 04 aprile 2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 24/08/19

- della comunicazione del 29 maggio 2019 con oggetto: Selezione Comparativa "Osservatorio Strategico 2019", con la quale si rende noto al ricorrente che, in riferimento alla Selezione Comparativa Pubblica di cui all'Avviso Prot. n. M_D SCASD REG2019 0003312 datato 2 aprile 2019, egli si è classificato "primo degli esclusi" per lo svolgimento delle attività connesse con il monitoraggio dell'area strategica Euro/Atlantica (USA-NATO-PARTNERS);

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 15/10/19:

- del verbale della riunione del Comitato Esecutivo del Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.) n. 1/CE/2019, del 21 gennaio 2019 con il quale sono stati aggiornati i criteri di valutazione per le candidature per l'anno 2019 (Osservatorio Strategico e Ricerche) e la scheda dei Criteri di valutazione per selezione comparativa pubblica anno 2019 allegata al verbale della riunione del Comitato Esecutivo n. 1/CE/2019;

- del verbale della Commissione Selezione Osservatorio Strategico 2019, del Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.), n.1/2019 in data 14/05/2019, per esaminare e valutare le candidature pervenute al Ce.Mi.S.S. per l'Osservatorio Strategico 2019 e procedere all'assegnazione degli incarichi di Ricerca;

- dell'Ordine del giorno del Centro Alti Studi per la Difesa, n. 110 in data 21.03.2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2021 il dott. Fabrizio D'Alessandri, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in l. n. 176/2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 4 aprile 2019, il Ce.Mi.S.S., ha pubblicato sulla pagina web del Ministero della Difesa un “Avviso di selezione comparativa pubblica per la formazione di elenchi per il conferimento di incarichi temporanei – Osservatorio Strategico anno 2019” ai sensi dell’ art. 7 comma 6 e comma 6-bis del D.lgs. 165/2001”.

L’avviso indica che “nell’ambito delle attività previste per l’anno 2019, sussiste la necessità di assicurare la continuità dell’attività di ricerca dedicata al monitoraggio di aree strategiche di particolare interesse ...

l’Amministrazione della Difesa (AD) intende affidare l’attività in argomento a titolo di collaborazione occasionale a esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria in grado di soddisfare le esigenze di ricerca e di studio attinenti l’oggetto dell’incarico.”

Il punto 6 dell’avviso riporta i seguenti criteri di valutazione delle candidature:

“Le domande saranno esaminate da una Commissione, nominata dal Presidente del C.A.S.D. con ordine del giorno nr. 110 in data 21/03/2019, composta dal Direttore, che la presiede, e da due Vice Direttori del Ce.Mi.S.S. che, in base ai criteri stabiliti dal Comitato esecutivo del Ce.Mi.S.S., determinazione n. 01 del 21/01/2019 del Comitato esecutivo, formerà una graduatoria di merito valutando i titoli dichiarati dai candidati....

La selezione verterà sull’esame dei titoli di studio, della produzione scientifica pertinente nel quadriennio 2016-2019 e delle esperienze professionali pertinenti risultanti dai documenti allegati/dichiarati a corredo della domanda.

La valutazione della pertinenza verrà fatta rispetto al Progetto di Ricerca.

La Commissione dispone di un punteggio massimo di 100 punti che sarà ripartito come segue:

- voto di laurea (riconosciuta dal MIUR): fino ad un punteggio massimo di 8 punti, come specificato di seguito:

da 100 a 104/110: 1 punto

da 105 a 109/110: 3 punti

110/110: 5 punti

110 e lode: 8 punti;

- titoli accademici (conseguiti sia in Italia che all’estero riconosciuti dal MIUR): sono valutabili fino ad un punteggio massimo di 13 punti: le lauree magistrali/specialistiche in aggiunta a quella essenziale (massimo 2); i dottorati di ricerca di durata almeno triennale (massimo 2); i master universitari (per un massimo di 2 per ciascun livello);

- produzione scientifica pertinente dal 2016 al 2019: sono valutabili fino ad un punteggio massimo di 42 punti, tra gli altri: le pubblicazioni ed i lavori originali pertinenti alla materia oggetto della ricerca, con particolare riferimento agli esiti di studi già svolti in nome e per conto di Centri/Istituti pubblici o privati e con questo Centro. Nello specifico le collaborazioni con il Ce.Mi.S.S. valutate in questa sezione comprendono ricerche e contributi ai numeri speciali dell’Osservatorio Strategico. Le collaborazioni per le edizioni ordinarie dell’Osservatorio Strategico e del “Quarterly” non saranno considerate in questa sezione ma come anno di collaborazione nella sezione “titoli ed esperienze professionali”. Ai lavori pubblicati da case editrici VRQ e ANVUR saranno attribuiti punteggi più alti.

- esperienze professionali pertinenti: sono valutabili fino ad un punteggio massimo di 30 punti, tra gli altri: le docenze universitarie e post-universitarie (durata minima continuativa di 3 mesi per anno accademico, fino a un massimo di 5 anni) esclusivamente in qualità di Professore ordinario, Professore associato, Professore a contratto e Assistente del ruolo esaurimento; esperienze con contratti o borse di studio post-laurea presso Centri/Enti/Istituti di ricerca pubblici o privati (riconosciuti dal MIUR/equivalenti/equipollenti), nazionali o esteri.

- conoscenza certificata di lingue straniere:.....

L’incarico non potrà essere assegnato nel caso in cui il punteggio complessivo derivante dalla valutazione dei titoli sia inferiore a 30 punti.

A parità di punteggio complessivo sarà preferito il candidato che possiederà il miglior punteggio in scheda nelle seguenti valutazioni, nell’ordine:

produzione scientifica;

dottorato di ricerca;

monografie (nell’ambito della scheda “produzione scientifica”).

Parte ricorrente ha partecipato alla suindicata selezione comparativa pubblica per la formazione di elenchi per il conferimento di incarichi temporanei - Osservatorio Strategico anno 2019, ma ha ricevuto in data 29 maggio 2019 una comunicazione del Ce.Mi.S.S. che lo informava di essersi “classificato “primo degli esclusi” per lo svolgimento delle attività connesse con il monitoraggio dell’area strategica “Euro/Atlantica (USANATO- PARTNERS)”.

Parte ricorrente ha impugnato il bando selezione nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, lamentando che i criteri di valutazione, come stabiliti nell'avviso di selezione comparativa pubblica sono del tutto irragionevoli e inadeguati a scegliere il candidato con il maggior livello di conoscenza in materia e la migliore professionalità per l'incarico da assegnare. Inoltre, gli stessi creano una grave disparità di trattamento e violazione della par condicio e penalizzano gravemente i candidati che, come il ricorrente, hanno già collaborato con il Ce.Mi.S.S. producendo articoli e saggi nell'ambito dei progetti di ricerca dell'Osservatorio Strategico e del Quarterly. In particolare, parte ricorrente ha formulato il seguente articolato e rubricato motivo di ricorso:

I) Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione dell'art. 1 L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 7 e 35 D.lgs 165/2001. Eccesso di potere per difetto di proporzionalità, irragionevolezza. Violazione del principio di imparzialità e del principio di non discriminazione. Violazione dei principi di economia, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione della par condicio. Disparità di trattamento. Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia grave e manifesta.

In particolare viene evidenziata:

a) l'illegittimità delle previsioni del bando che la prevede la valutazione della sola "produzione scientifica pertinente dal 2016 al 2019". Questo criterio limita la valutazione della produzione (articoli, saggi, monografie) solo all'ultimo quadriennio 2016-2019 per un incarico che comporta necessariamente una profonda conoscenza di "fenomeni di natura politica, economica, sociale, culturale, militare e dell'effetto di nuove tecnologie ovvero di fenomeni che possono determinare apprezzabili cambiamenti dello scenario di sicurezza e difesa" e, pertanto, non sarebbe idoneo a selezionare il candidato migliore giacché non permette di valorizzare la particolare e comprovata specializzazione del candidato e di valutare la profondità delle sue conoscenze in materia. L'oggetto dell'incarico di collaborazione da affidare, riguarda lo studio di processi politici le cui dinamiche sono ben più vecchie di tre/quattro anni. Pertanto, la conoscenza del candidato selezionato delle tematiche oggetto della ricerca non dovrebbe essere limitata ad una conoscenza e ad una produzione scientifica risalente solo al 2016;

b) l'illegittimità del bando nella parte in cui prevede che "le collaborazioni per le edizioni ordinarie dell'Osservatorio Strategico e del "Quarterly" non saranno considerate in questa sezione (produzione scientifica pertinente) ma come anno di collaborazione nella sezione "titoli ed esperienze professionali", a fronte della sua irrazionalità ed illogicità, nonché in quanto crea una vistosa disparità di trattamento, penalizzando i candidati che, come la parte ricorrente, negli anni passati hanno già ricevuto incarichi dal Ce.Mi.S.S. e, conseguentemente, possono vantare una produzione scientifica realizzata nell'ambito di questa collaborazione.

L'attività svolta nell'ambito della collaborazione con Ce.Mi.S.S. viene infatti considerata esclusivamente nell'ambito della valutazione delle esperienze professionali, nonostante trattasi di una collaborazione volta alla produzione di articoli specificamente richiesti e pagati singolarmente e i contributi alle edizioni ordinarie dell'Osservatorio Strategico e del "Quarterly" sono a tutti gli effetti produzione scientifica;

c) l'illegittimità della previsione dell'avviso di selezione secondo cui nel criterio di selezione inerente alla produzione scientifica pertinente dal 2016 al 2019, ai lavori pubblicati da case editrici VRQ e ANVUR saranno attribuiti punteggi più alti.

Viene dedotto che il Ce.Mi.S.S. non rientra in nessun modo tra gli enti soggetti alle competenze di valutazione dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), né la sua attività può essere accomunata alla ricerca universitaria. Il criterio che attribuisce un punteggio più alto ai lavori pubblicati da case editrici VQR ANVUR ha come conseguenza che vengono valutate con un punteggio più alto le pubblicazioni fatte con le case editrici VQR ANVUR rispetto a tutte le altre pubblicazioni, comprese le pubblicazioni dello stesso Ce.Mi.S.S.. Ciò comporterebbe anche una maggiore valorizzazione del candidato docente universitario rispetto allo studioso esperto della materia che, invece, rappresenta la figura più indicata per svolgere l'incarico di ricerca e di studio di cui necessita il Ce.Mi.S.S. Applicando questo criterio, si attribuisce un minor punteggio a pubblicazioni/monografie scritte da studiosi – anche molto esperti e preparati sulla materia – che non hanno intenzione di seguire la carriera universitaria e diventare professore universitario e, conseguentemente, non si preoccupano di pubblicare i propri lavori con le case editrici VQR ANVUR. Questo criterio di valutazione sbilancerebbe a favore dei docenti universitari l'intero processo di selezione, in modo non giustificato dalla natura dell'incarico;

d) l'illegittimità del criterio di valutazione che attribuisce ai titoli accademici (max 13 punti su 100) un'importanza ponderata molto ridotta, pari al solo 13%, nonostante la natura di ricerca dell'incarico. Il dottorato di ricerca triennale e il Master di 2° livello, quando sono giudicati pertinenti, ricevono lo stesso

punteggio (3 punti) nonostante trattasi di formazione diverse per qualità e finalità e, quando giudicati non pertinenti, si attribuisce lo stesso punteggio, (1 punto) al dottorato di ricerca di durata triennale, al Master di 2° livello e al Master di 1° livello. Ciò ancorché il dottorato di ricerca rappresenta il più alto grado di formazione universitaria ed abilita alla ricerca di alta qualificazione (L. n. 210/1998, art. 4, comma 1. “I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.”);

e) l’illegittimità delle previsioni secondo cui le docenze universitarie, esperienze con contratti o borse di studio post-laurea, sono valutabili con un punteggio massimo di 30 punti su 100. E’ illogico, infatti, questo criterio che equipara l’esperienza di docenza universitaria all’esperienza maturata all’interno di Centri/Enti/Istituti di ricerca per sua natura più congrua con le caratteristiche di un centro studi come il Centro Militare di Studi Strategici;

f) l’illegittimità della previsione secondo cui la produzione scientifica e le esperienze professionali vengono valutate se pertinenti rispetto al Progetto di Ricerca, senza però definire in che modo valutare la pertinenza, lasciando spazio ad una scelta arbitraria.

g) l’illegittimità, per irragionevolezza, del criterio adottato per la valutazione del voto di laurea nella parte in cui applica una differenza di ben 3 punti tra il voto di laurea di 110/110 (5 punti) e il voto di laurea di 110 e lode (8 punti);

h) l’illegittimità dell’avviso di selezione nella parte in cui, al punto 6, prevede che “a parità di punteggio complessivo sarà preferito il candidato che possiederà il miglior punteggio in scheda nelle seguenti valutazioni, nell’ordine: - produzione scientifica; - dottorato di ricerca; - monografie (nell’ambito della scheda “produzione scientifica”), svantaggiando ulteriormente il candidato che ha già collaborato con il Ce.Mi.S.S che, ai sensi delle previsioni del medesimo avviso, non può fare valere la produzione scientifica (articoli e saggi) redatti nell’ambito dei progetti di ricerca dell’Osservatorio Strategico e del “Quarterly.

II) Violazione dell’art. 97 Costituzione e dell’art. 1 L. n. 241/1990. Violazione dell’art. 35 D.lgs n. 165/2001. Difetto di pubblicità: l’esito della procedura selettiva non è reso pubblico. Difetto di trasparenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 L. n. 241/1990, obbligo del termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Lamenta, in sostanza, parte ricorrente che l’avviso di selezione, prevede al punto 11, informazioni ulteriori, che dell’esito favorevole della procedura comparativa sarà data notizia, mediante comunicazione personale a coloro ai quali verrà assegnato l’incarico, nonché ai primi esclusi di ogni area strategica. I nomi dei vincitori verranno pubblicati nella pagina dedicata alla trasparenza del sito della Difesa.

Di conseguenza, i risultati della procedura selettiva non sono resi pubblici e non sono accessibili agli altri concorrenti che non ricevono notizia dell’esito della procedura e non vengono nemmeno informati della conclusione della procedura selettiva. Non è stata prevista la pubblicazione di nessuna graduatoria, né la comunicazione di nessun risultato ai partecipanti alla procedura, in palese violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento di imparzialità, pubblicità e trasparenza enunciati dall’art. 1 L. n. 241/1990. Inoltre, nell’avviso di selezione comparativa pubblica – Osservatorio Strategico 2019 non vi è nessun riferimento ad un termine di conclusione della procedura selettiva, in palese violazione dell’art. 2. L. n. 241/1990.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, resistendo al ricorso.

Parte ricorrente ha formulato ricorso per motivi aggiunti impugnando la comunicazione del 29 maggio 2019 la quale le è stato reso noto di essersi classificata “primo degli esclusi” (USA-NATO-PARTNERS), richiamandosi ai motivi di ricorso formulati nel ricorso introduttivo.

La medesima parte ricorrente ha formulato un’istanza di accesso per l’ostensione dei documenti inerenti alla procedura selettiva e, a seguito di un accoglimento solo parziale, ha proposto domanda di accesso agli atti in corso di causa ex art. 116 c.p.a., per prendere visione del verbale di riunione del Comitato Esecutivo del Ce.Mi.S.S. n. 09/CE/2019 del 13/03/2019 oltre che di tutti gli eventuali documenti, atti e provvedimenti relativi alla procedura di selezione comparativa pubblica per la formazione di elenchi per il conferimento di incarichi temporanei - Osservatorio Strategico anno 2019 dei quali il ricorrente non conosce l’esistenza ed eventualmente adottati, compreso il contratto nelle more eventualmente sottoscritto dall’assegnatario dell’incarico di ricerca con il Ce.Mi.S.S. per l’Area EURO/ATLANTICA (USA-NATO-PARTNERS). L’Amministrazione ha depositato in giudizio la documentazione richiesta e il difensore di parte ricorrente ha dichiarato il deposito satisfattivo e il Collegio, con ordinanza n. 13214/2019, ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere sull’azione per l’accesso agli atti.

Parte ricorrente ha formulato un ulteriore ricorso per motivi aggiunti impugnando il verbale n. 1/CE/2019, che ha definito i criteri di valutazione da impiegare per la selezione comparativa, il verbale n.1/2019 di approvazione della graduatoria per l'AREA EURO/ATLANTICA, nonché l'Ordine del giorno del Centro Alti Studi per la Difesa, n. 110 del 21.03.2019.

In particolare, parte ricorrente ha impugnato la graduatoria che ha riportato il seguente ordine, con l'assegnazione dei relativi punteggi:

1) S. A.: laurea: 8 punti; titoli accademici: 10 punti; produzione scientifica pertinente dal 2016 al 2019: 2,9 punti; Docenze universitarie-esperienze prof.-borse di studio post laurea: 29 punti; lingue straniere 4 punti; totale 53,9 punti;

2) P. G.: laurea: 8 punti; titoli accademici 3 punti; produzione scientifica pertinente dal 2016 al 2019 11,9; docenze universitarie-esperienze prof.-borse di studio post laurea: 30 punti; lingue straniere 0 punti; totale 52,9 punti;

3) il ricorrente: Laurea: 5 punti; titoli accademici 3 punti; produzione scientifica pertinente dal 2016 al 2019: 2 punti; docenze universitarie-esperienze prof.-borse di studio post laurea: 27 punti; lingue straniere: 4 punti; totale 41 punti.

La Commissione ha dichiarato primo classificato il S. A. e secondo classificato il P.G., ma in considerazione del fatto che S.A. era già assegnatario di un'altra Area, la Commissione ha conferito l'incarico a P.G.

Parte ricorrente ha richiamato integralmente i motivi di ricorso articolati nel ricorso introduttivo e ha formulato i seguenti ulteriori motivi di ricorso:

I- Violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Violazione degli artt. 1 e 3 L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 7 e 35 D.lgs 165/2001. Violazione e/o falsa applicazione dei principi del giusto procedimento, di ragionevolezza e della par condicio. Violazione dei principi di economia, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Violazione dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Violazione dei principi del giusto procedimento, di ragionevolezza, della par condicio e di non discriminazione. Disparità di trattamento. Eccesso di potere per arbitrarietà, ingiustizia grave e manifesta, manifesta illogicità e irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. Violazione dell'Avviso di selezione comparativa pubblica per la formazione di elenchi per il conferimento di incarichi temporanei - O.S. 2019, Ce.Mi.S.S., M_D SCASD REG 2019 0003312 02-04-2019, in particolare dell'art. 6 valutazione delle candidature, e violazione dei criteri di valutazione per selezione comparativa pubblica anno 2019, adottati dal Comitato Esecutivo con verbale della riunione n. 1/CE/2019. Carezza e/o assenza della motivazione.

In sostanza, parte ricorrente ha proposto censure sui criteri di attribuzione del punteggio, in particolare inerenti:

- all'arbitrarietà dell'applicazione di una differenza di ben 3 punti tra il voto di laurea di 110/110 (5 punti) e il voto di laurea di 110 e lode (8 punti);

- all'illegittimità dei criteri di valutazione che attribuiscono ai titoli accademici (max 13 punti su 100) un'importanza ponderata molto ridotta, pari al solo 13%, nonostante la natura di ricerca dell'incarico. Il dottorato di ricerca triennale e il Master di 2° livello, quando sono giudicati pertinenti, ricevono lo stesso punteggio (3 punti) nonostante trattasi di formazione diverse per qualità e finalità e, quando giudicati non pertinenti, si attribuisce lo stesso punteggio, (1 punto) al dottorato di ricerca di durata triennale, al Master di 2° livello e al Master di 1° livello;

- all'illegittimità di limitare il criterio di valutazione della produzione scientifica pertinente che attribuisce (max. 42 punti) al solo periodo dal 2016 al 2019, in quanto fortemente penalizzante per candidati forti di un numero di pubblicazioni molto elevate come il ricorrente, e di attribuire un maggiore punteggio alle pubblicazioni "VQR-ANVUR";

- all'illegittimità della mancata attribuzione di punteggio per periodi di esperienza professionale e di docenza superiore ai cinque anni, non valorizzando candidature ricche di una maggiore esperienza. Per le docenze pertinenti, sono, infatti, attribuiti 5 punti per anno fino a un massimo di cinque anni per un totale di 25 punti. Alle esperienze professionali maturate presso Centri/Enti/Istituti di ricerca pertinenti sono attribuiti da 3 mesi a 1 anno 5 punti; 2 anni 10 punti; 3 anni 15 punti; 4 anni 20 punti; > 4 anni 25 punti. Pertanto possono essere valutate esperienze professionali per un massimo di 5 anni e possono essere attribuiti un massimo di 25 punti. In questo modo si arriva a un risultato paradossale: candidature ricche di soli 5 anni di esperienza sono valutate esattamente come candidature forti di 15, 20 oppure 30 anni di esperienza;

- all'illegittimità della scelta di considerare, con verbale n. 1/2019 del 14.05.2019, come pertinenti le discipline di cui all'allegato "A" del verbale 1/2019, ovvero il seguente elenco di materie: STUDI STRATEGICI; RELAZIONI INTERNAZIONALI; SCIENZE POLITICHE; GEOPOLITICA; STUDI

DIPLOMATICI, STUDI ANTROPOLOGICI, mentre per le “Esperienze Professionali”, ai fini della pertinenza, sono considerate le esperienze per le quali il candidato ha svolto attività strettamente correlate al progetto di ricerca”, con disparità di trattamento tra docenze universitarie ed esperienze professionali. Un’ulteriore irragionevolezza si paleserebbe per il fatto che eventuali borse di studio post laurea sono valutate tra le esperienze professionali e non tra i titoli accademici e perché non è operata nessuna distinzione sulla natura e pertinenza delle borse di studio post laurea;

- alle modalità applicative dei criteri di selezione stabilite dalla Commissione di Selezione n. 1/2019, rispetto alle quali viene dedotta la genericità delle materie stabilite come attinenti alla valutazione delle candidature dell’Osservatorio Strategico;

- alla genericità della qualifica di analista, da valutare quale esperienza professionale è di “Docenze universitarie, esperienze professionali, borse di studio”;

- all’illogicità di considerare sulla procedura di calcolo del punteggio, come laurea essenziale la laurea con il voto più alto invece di considerare la laurea più attinente all’incarico di ricerca da assegnare;

Parte ricorrente, inoltre, ha dedotto la circostanza che il ricorrente, benchè dal 2000 al 2017 (con l’eccezione del 2009, anno in cui l’area di sua competenza è stata curata direttamente dal Ce.Mi.S.S.) abbia curato l’area Euro/Atlantica, firmando per il Ce.Mi.S.S. oltre 250 articoli, saggi e studi, in Italiano e in Inglese, su questa materia e, sempre per il Ce.Mi.S.S., ha curato altri 7 progetti di ricerca attinenti alle relazioni transatlantiche, aumentando così la sua già ventennale conoscenza della materia, si è visto attribuire per la voce produzione scientifica pertinente dal 2016 al 2019 solo 2 punti, non potendo conteggiare la produzione scientifica prodotta in quel periodo per le edizioni ordinarie dell’Osservatorio Strategico. Evidenza che nel caso in cui fossero stati calcolati anche i 39 contributi prodotti per le edizioni ordinarie dell’Osservatorio Strategico e del “Quarterly” degli anni 2016-2019, attribuendo a ciascuno di essi il valore stabilito dai criteri di cui in oggetto

(Contributi a Ricerche e Collettanee: case editrici non VQR-ANVUR e anche Amministrazione Difesa, punti per pezzo 0,5), il suo punteggio sarebbe passato da un totale di 41 punti a un totale di 60,5 superando il totale conseguito dal primo classificato (53,9) e dal secondo classificato, quand’anche a quest’ultima fossero attribuiti i 6 punti conseguenti ai 12 contributi per l’Osservatorio Strategico da lui firmati nel 2018 perché il suo totale passerebbe da 52,9 punti a 58,9 punti.

La medesima parte ricorrente ha, altresì, preso in esame i punteggi attribuiti agli altri candidati, indicandone l’illegittimità.

Il medesimo ricorrente lamenta, altresì, che il bando non specifica se la borsa di studio relativa all’eventuale corso di dottorato si doveva considerare a se stante, cosa questa che lo avrebbe indotto, nel timore di elencare più volte lo stesso elemento, a non riportare alla voce “Borse di Studio Post Laurea” la sua borsa di dottorato, come fatto da altri candidati. Il suo dottorato non è stato, quindi, conteggiato come borsa di studio post laurea, cosa che gli avrebbe fruttato ulteriori 2 punti.

II- Violazione dell’art. 97 Costituzione. Violazione del principio del collegio perfetto e dei principi generali dell’ordinamento relativi alla natura di collegio perfetto nelle procedure di selezione pubblica. Violazione dell’art. 1 L. n. 241/1990. Violazione del principio di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione.

Parte ricorrente deduce che alla riunione del Comitato Esecutivo del Ce.Mi.S.S. n. 1/CE/2019 del data 21 gennaio 2019, tenuta per aggiornare i criteri di valutazione per le candidature per l’anno 2019 (Osservatorio Strategico e Ricerche), sarebbe stato assente uno dei suoi membri (Gen. B. Mario Ramponi), che non ha sottoscritto il relativo verbale, così violando il principio di operatività come collegio perfetto delle commissioni giudicatrici.

DIRITTO

1) Il ricorso introduttivo e i ricorsi per motivi aggiunti si palesano solo parzialmente fondati.

2) Il Collegio premette che la determinazione dei criteri per l’assegnazione dei punteggi per i titoli nelle selezioni pubbliche è materia rimessa all’ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione procedente.

L’attività di individuazione dei criteri di valutazione è frutto dell’ampia discrezionalità amministrativa di cui è fornita l’organo tecnico per lo svolgimento della propria funzione e si deve escludere che le relative scelte siano assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo esse nel merito dell’azione amministrativa salvo che non siano *ictu oculi* inficiate da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamenti dei fatti (Cons. Stato Sez. VI, 12/01/2021, n. 396)

Nei concorsi pubblici, infatti, la Commissione esaminatrice è titolare di un’ampia discrezionalità in merito alla catalogazione dei singoli tipi di titoli valutabili nell’ambito delle categorie generali predeterminate dal bando, all’attribuzione della rilevanza e dell’importanza dei titoli stessi, all’individuazione dei criteri per

l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, all'evidente fine di rendere concreti, attuali e utilizzabili gli stessi criteri del bando.

L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta iniquità, e palese arbitrarietà (ex multis T.A.R. Lazio Roma Sez. stralcio, 15/01/2021, n. 588; Consiglio di Stato, Sez. IV, 22/06/2016 n. 2754; Cons. St., sez. IV, 1 giugno 2010, n. 3477; Cons. St., sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3745; Cons. St., sez. V, 12 marzo 2009, n. 1506).

3) Al riguardo si palesano, quindi, infondate le censure contenute nel ricorso introduttivo e nei ricorsi per motivi aggiunti, indicate nella parte in fatto che precede, inerenti alla determinazione dei criteri per l'attribuzione del punteggio alla valutazione della produzione scientifica pertinente per il solo periodo dal 2016 al 2019; all'attribuzione di un maggior punteggio ai lavori pubblicati da case editrici VRQ e ANVUR rispetto alle altre pubblicazioni; all'attribuzione ai titoli accademici un'importanza ponderata molto ridotta e sostanzialmente pari al solo 13%, nonostante la natura di ricerca dell'incarico, e, più in generale, ai punteggi attribuiti al dottorato di ricerca rispetto ai Master; all'equiparazione, in termini di attribuzione di punteggio, dell'esperienza di docenza universitaria all'esperienza maturata all'interno di Centri/Enti/Istituti di ricerca, secondo il ricorrente più congrua rispetto all'incarico in esame; al criterio adottato per la valutazione del voto di laurea nella parte in cui applica una differenza di ben 3 punti tra il voto di laurea di 110/110 (5 punti) e il voto di laurea di 110 e lode (8 punti); alla previsione dell'avviso di selezione che "a parità di punteggio complessivo sarà preferito il candidato che possiederà il miglior punteggio in scheda nelle seguenti valutazioni, nell'ordine: -produzione scientifica; -dottorato di ricerca; -monografie (nell'ambito della scheda "produzione scientifica"); ai punteggi da attribuire al voto di laurea.

Non si palesano, infatti, aspetti di palese irragionevolezza o di manifesto eccesso di potere nella scelta di ridurre il periodo di valenza dei titoli inerenti alla produzione scientifica da valutare al solo ultimo triennio, in quanto lo stabilire il periodo di rilevanza a fini del punteggio rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione e può essere legata all'esigenza di dare prevalenza alla conoscenza degli scenari attuali, piuttosto che a quelli passati.

Allo stesso modo è insindacabile in questa sede la scelta di dare priorità nel punteggio alle pubblicazioni su alcune riviste, in quanto considerate, nell'ambito dell'anzidetta discrezionalità tecnica, di maggior credito e affidabilità nel panorama scientifico degli studi su quelle materie.

Ugualmente non si ravvisano palesi illogicità o profili di irragionevolezza nelle scelte inerenti al "peso" da dare in termini di punteggio ai titoli accademici, a cui comunque è attribuito un punteggio rilevante, così come nella scelta di equiparare in termini di punteggio il dottorato di ricerca triennale e al Master di 2° livello, che non presentano sproporzioni evidenti, così come non le evidenzia il criterio che attribuisce lo stesso punteggio alle docenze universitarie e esperienze con contratti o borse di studio post-laurea, rientrando nell'anzidetta discrezionalità tecnica dell'Amministrazione la valutazione delle diverse esperienze ai fini della selezione in questione e trattandosi comunque di due titoli rilevanti.

Stesso discorso può essere fatto per la differenza di ben 3 punti tra il voto di laurea di 110/110 (5 punti) e il voto di laurea di 110 e lode (8 punti) e per la previsione secondo cui "a parità di punteggio complessivo sarà preferito il candidato che possiederà il miglior punteggio in scheda nelle seguenti valutazioni, nell'ordine: - produzione scientifica; - dottorato di ricerca; - monografie; valutazioni anch'esse rientranti nell'ampio discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, nonché ai punteggi attribuiti al voto di laurea, e rispetto alle quali non sono ravvisabili illogicità manifeste. Stante quanto detto, inoltre, per quanto riguarda il del criterio da seguire a parità di punteggio la censura si palesa inammissibile non avendo parte ricorrente prospettato alcuna ipotesi di parità di punteggio con i controinteressati.

4) Si palesa, altresì, infondata la censura contenuta nel ricorso principale e precisata nel secondo ricorso per motivi aggiunti, inerente alla previsione secondo cui la produzione scientifica e le esperienze professionali vengono valutate solo se pertinenti rispetto al Progetto di Ricerca.

Nel ricorso introduttivo è stato lamentato che i criteri di tale pertinenza sono imprecisati e troppo generici, dando luogo a possibili arbitri. Tale censura è stata ripresa nell'ambito dei motivi aggiunti a fronte della circostanza che, in effetti, il verbale n. 1/2019 del 14.05.2019 ha specificato i criteri per valutare la pertinenza sia della produzione scientifica e che delle esperienze professionali, ma nondimeno tali criteri si paleserebbero una disparità di trattamento tra quelli inerenti la produzione scientifica "limitati" al seguente elenco di materie: studi strategici; relazioni internazionali; scienze politiche; geopolitica; studi diplomatici, studi antropologici, mentre per le "Esperienze Professionali" sono considerate pertinenti "le esperienze per le quali il candidato ha svolto attività strettamente correlate al progetto di ricerca", sempre peraltro insistendo sulla genericità di tali criteri. Anche questi aspetti rientrano nell'ambito della discrezionalità tecnica

dell'Amministrazione e non si ravvisano aspetti di illogicità o disparità di trattamento, stante peraltro che il criterio della pertinenza non si presta a essere completamente determinato e comporta una valutazione in concreto in sede applicativa.

5) Allo stesso modo rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione stabilire, nell'ambito del punteggio da attribuire alle esperienze professionali, il periodo di esperienza professionale (in questo caso cinque anni come stabilito nel verbale n.1/2019) a cui attribuire il massimo punteggio, ritenendo quel grado di esperienza valutabile al massimo grado, senza che ulteriori periodi possano comportare un *quid pluris* a favore del candidato.

Il Collegio, inoltre, non ravvisa alcuna irragionevolezza nell'aver posto la valutazione delle borse di studio post laurea tra le esperienze professionali e non tra i titoli accademici e, peraltro, tale censura è stata formulata nell'ambito dei motivi aggiunti senza specificare la concreta valenza rispetto alla posizione del ricorrente in graduatoria. Così come rientra nella discrezionalità tecnica insindacabile stabilire i punteggi da attribuire per ciascun anno nelle diverse categorie esperienza professionale e di docenza, senza che possa essere invocata alcuna disparità di trattamento tra le esperienze di docenza e professionali, rientrando tra le valutazioni attribuite all'amministrazione stabilire a quale tipologia di esperienza attribuire prevalenza e, comunque, i punteggi anche differenziando le due tipologie di attività.

Nella stessa ottica si palesa priva di pregio la censura, sempre formulata nei motivi aggiunti, inerente alla "genericità" della qualifica di analista, che nel bando è previsto venga valutata quale esperienza professionale, per definire la quale il medesimo bando dà dei parametri indicativi (es. direttore di ricerca, coordinatore team di ricerca, assegnista di ricerca, etc.); comunque, in ogni caso, tale censura si presenta come inammissibile in quanto non viene dato alcun parametro per valutare la sua concreta rilevanza ai fini dell'interesse ad agire del ricorrente.

Di nessun pregio si palesa, altresì, la doglianza secondo cui il bando non specificava se si dovesse considerare a sè stante la borsa di studio relativa all'eventuale corso di dottorato; cosa questa che lo avrebbe indotto, nel timore di elencare più volte lo stesso elemento, a non riportare alla voce "Borse di Studio Post Laurea" la sua borsa di dottorato, stante appunto la mancata indicazione del titolo, frutto di una sua libera opzione.

6) Sono infondate anche le censure formulate nel secondo motivo del ricorso introduttivo inerenti alla circostanza della mancata previsione che i risultati della procedura selettiva fossero resi pubblici e accessibili agli altri concorrenti, nonchè all'assenza dell'indicazione del termine di conclusione della procedura selettiva, in palese violazione dell'art. 2. L. n. 241/1990.

Quanto al primo aspetto, in realtà, al ricorrente è stato dato avviso di essere stato il primo escluso e, inoltre, vi era la previsione della pubblicazione sulla pagina del sito istituzionale del Ministero della Difesa dei nomi dei vincitori. In sostanza, quello di cui non stata prevista la comunicazione e pubblicazione è solo la graduatoria del concorso, ma tale carenza non rende illegittimi gli atti di gara e può influire, semmai, sui soli termini per proporre motivi di ricorso inerenti ai punteggi.

La mancata indicazione del termine finale del procedimento non costituisce vizio di illegittimità e ciò, men che meno, nelle procedure concorsuali.

7) Totalmente infondato è il secondo motivo dell'ultimo ricorso per motivi aggiunti nell'ambito del quale il ricorrente ha dedotto che alla riunione del Comitato Esecutivo del Ce.Mi.S.S. n. 1/CE/2019 del 21 gennaio 2019 - che ha aggiornato i criteri di valutazione per le candidature per l'anno 2019 - sarebbe stato assente uno dei suoi membri della Commissione (il Gen. B. Mario Ramponi), che non avrebbe sottoscritto il relativo verbale.

A tacer d'altro, infatti, quest'ultima circostanza non risponde al vero. Il verbale in questione risulta sottoscritto anche dal Gen. Ramponi e lo stesso ha altresì firmato l'allegata scheda dei criteri da adottare. Ancorchè infatti la firma risulti apposta in forma contratta, dal semplice esame del verbale è indubitabile che tale sottoscrizione sia stata apposta sullo stesso e sul modulo allegato.

8) Il Collegio rileva invece la fondatezza della censura che lamenta l'illegittimità del bando nella parte in cui, ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la produzione scientifica, prevede che "le collaborazioni per le edizioni ordinarie dell'Osservatorio Strategico e del "Quarterly" non saranno considerate in questa sezione (produzione scientifica pertinente) ma come anno di collaborazione nella sezione "titoli ed esperienze professionali", a fonte della sua irrazionalità ed illogicità, nonchè in quanto crea una vistosa disparità di trattamento tra i candidati che, come la parte ricorrente, hanno pubblicato i loro lavori nell'ambito dell'incarico con il Ce.Mi.S.S. e gli altri candidati.

In particolare, il bando ha previsto che le collaborazioni con il Ce.Mi.S.S. valutabili comprendano ricerche e contributi ai numeri speciali dell'Osservatorio Strategico, mentre le collaborazioni per le edizioni ordinarie

dell'Osservatorio Strategico e del "Quarterly" non vengano considerate a questi fini ma come anno di collaborazione nella sezione "titoli ed esperienze professionali".

In sostanza, secondo parte ricorrente, parte dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione con Ce.Mi.S.S. viene considerata esclusivamente nell'ambito delle esperienze professionali, nonostante trattasi di una collaborazione volta alla produzione di articoli specificamente richiesti e i contributi alle edizioni ordinarie dell'Osservatorio Strategico e del "Quarterly" sono a tutti gli effetti produzione scientifica.

Il Collegio ritiene che, in effetti, tale preclusione posta in termini assoluti, e a prescindere dalla tipologia di contributo scientifico pubblicato nelle edizioni ordinarie dell'Osservatorio Strategico e del "Quarterly" non risponda a criteri di logicità e ragionevolezza, in quanto in linea generale anche tali pubblicazioni rientrano nell'attività scientifica. Né, a tale riguardo l'Amministrazione ha spiegato in maniera soddisfacente, neanche in sede di giudizio, la motivazione per la quale solo le ricerche e contributi dei numeri speciali dell'Osservatorio Strategico possano considerarsi quale titolo di produzione scientifica, escludendo del tutto quelle pubblicate nelle edizioni ordinarie dell'Osservatorio Strategico e del "Quarterly". Ciò, si ripete, a priori e in via generale, senza avere riguardo al tipo di articolo o contributo.

La censura in esame deve, quindi, esser accolta.

9) Parte ricorrente, nel secondo ricorso per motivi aggiunti, ha formulato anche specifiche censure sul punteggio concretamente attribuito ai primi due classificati.

Al riguardo sono inammissibili quelle sollevate nei confronti del punteggio attribuito al primo classificato, a cui l'incarico non è stato di fatto assegnato in quanto già assegnatario di incarico per altra Area, per cui parte ricorrente non ha alcun interesse a censurare il suo punteggio.

Alla luce di tale circostanza, peraltro, lo stesso non assume nemmeno le vesti tecniche di controinteressato. Per quanto concerne, invece il punteggio attribuito al secondo classificato, parte ricorrente ha dedotto che lo stesso ha dichiarato di aver conseguito un diploma di Laurea in Scienze politiche indirizzo Politico economico, ma non specifica il titolo della sua tesi di Laurea o, quantomeno, il tema oggetto della tesi. Ha dedotto altresì lo stesso avrebbe dichiarato di avere conseguito un dottorato in "Storia e Istituzioni dell'Asia e dell'Africa moderna e contemporanea", senza specificare, neanche in questo caso, il titolo o l'oggetto della tesi e parte ricorrente dubita della pertinenza al tema di ricerca Area Euro/Atlantica – USA, NATO Partner, un dottorato conseguito in "Storia e Istituzioni dell'Asia e dell'Africa moderna e contemporanea". A parere del Collegio, tuttavia, anche questa valutazione rientra nella discrezionalità tecnica dell'Amministrazione di valutare l'attinenza della laurea con il tema di ricerca; ciò anche a fronte della genericità della censura formulata, che non evidenzia le motivazioni di tale supposta non attinenza.

Fondato si rileva, al contrario, il secondo ricorso per motivi aggiunti nella parte in cui censura che, al secondo classificato (a cui poi è stato attribuito l'incarico) sarebbero stati attribuiti dei punteggi per articoli o contributi scientifici non ancora pubblicati e, in particolare:

- 1 punto per una monografia VQR-ANVUR, nonostante lo stesso candidato avesse dichiarato al momento della sua candidatura che non fosse ancora pubblicata e che lo sarebbe stato entro il 31.12.2019: L'Alleanza Atlantica e la NATO dalla guerra Fredda alle nuove frontiere della sicurezza. Educatt. In progress pubblicazione prevista entro il 31.12.2019.

- 0,2 punto per un articolo/voce enciclopedica non Classe A, nonostante lo stesso candidato avesse dichiarato al momento della sua candidatura che non era stato pubblicato: Donald Trump e il nuovo unilateralismo degli Stati Uniti "Atlante Geopolitico Treccani", Istituto dell'Enciclopedia Italiana, In press.

E' di palese evidenza che tale produzione scientifica sia valutabile solo una volta che sia stata pubblicata, ovverosia sia venuta formalmente in esistenza, e non qualora sia ancora in fase di supposta futura pubblicazione.

Per ciò che concerne riguarda i punteggi del ricorrente le doglienze, da un lato sono assorbite dal rigetto delle censure avverso la supposta disparità di trattamento nella valutazione dei titoli a favore dei docenti universitari e quelle inerenti alla mancata considerazione delle esperienze professionali superiori al quinquennio, riguardando l'applicazione di tali criteri; dall'altro, le censure vengono assorbite dall'accoglimento della censura inerente alla previsione generale di non considerabilità delle collaborazioni per le edizioni ordinarie dell'Osservatorio Strategico e del "Quarterly", riguardando l'applicazione di quest'ultimo criterio.

9) Per quanto indicato il ricorso introduttivo e quelli per motivi aggiunti debbono essere accolti nei termini di cui in motivazione, ovverosia per la parte del bando secondo cui le collaborazioni per le edizioni ordinarie dell'Osservatorio Strategico e del "Quarterly" non saranno considerate in questa sezione (produzione scientifica pertinente) ma come anno di collaborazione nella sezione "titoli ed esperienze professionali",

secondo quanto indicato, nonché per quanto attiene alla valutazione dei titoli del secondo classificato (a cui è stato attribuito l'incarico) nei limiti suespressi.

Ciò fermo restando, quanto all'effetto conformativo della decisione, che l'accoglimento in questione e il conseguente annullamento degli atti gravati in parte qua, non comporta l'effetto di acclarare la spettanza della posizione utile nella selezione in favore del ricorrente, in quanto è subordinato all'eventuale esito della riattribuzione del punteggio relativo ai titoli spettante ai candidati.

Considerato l'accoglimento solo parziale e le specifiche circostanze inerenti al ricorso il Collegio ritiene sussistano le condizioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quelli per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese di lite.

Conferma in via definitiva l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Fabrizio D'Alessandri

IL PRESIDENTE

Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.